



Viale Portone 4  
casella postale 1220/1319  
CH-6500 Bellinzona  
tel. +41 91 821 10 60  
fax +41 91 821 10 99  
info@cpcedilizia.ch  
www.cpcedilizia.ch

Alle imprese nel ramo della pittura,  
verniciatura, tappezzeria e sabbiatura  
del cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL  
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, settembre 2022

## Aumenti salariali e nuovi minimi salariali da ottobre 2022

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

con la presente siamo a comunicarvi alcune modifiche contrattuali puntuali sancite dalle parti contraenti del contratto collettivo di lavoro per l'anno 2022.

Il CCL allegato alla presente entra in vigore al 1° ottobre 2022 ed è valido sino al 31 marzo 2025.

Dal **1° ottobre 2022** saranno valide le seguenti nuove disposizioni:

### 1. Aumento generale degli stipendi per il 2022

Tutti i dipendenti (apprendisti AFC e CFP esclusi), attualmente in forza presso la ditta, devono beneficiare di un **aumento di CHF 50.00 mensili**, indipendentemente dal grado di occupazione.

### 2. Nuovi salari minimi dal 1° ottobre 2022

Gli importi degli stipendi mensili elencati nella tabella sottostante **devono** essere riconosciuti a tutti **coloro che verranno assunti a partire dal 1° ottobre 2022**.

Da notare che i salari minimi delle classi *Ausiliario* e *Estraneo al ramo* sono stati aumentati di CHF 25.00 al mese, mentre i salari delle classi *Capo*, *Qualificato AFC* e *Qualificato senza certificato* e *Giovani lavoratori AFC* e *CFP* sono stati maggiorati di CHF 50.00 mensili.

<b>Classe</b>	<b>Salario base mensile (CHF)</b>
Capo operaio	5'644.00
Lavoratori qualificato con AFC e 3 anni di esperienza	4'951.00
Lavoratori qualificato senza certificato di capacità (con CFP)	4'567.00
Lavoratore ausiliario	4'354.00
Lavoratore estraneo al ramo	4'072.00
Giovane lavoratore AFC I° anno	4'251.00
Giovane lavoratore AFC II° anno	4'486.00
Giovane lavoratore AFC III° anno	4'750.00
Apprendista AFC I° anno	870.00
Apprendista AFC II° anno	1'040.00
Apprendista AFC III° anno	1'585.00
Apprendista AFC che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio	1'755.00
Apprendista AFC che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno ( <b>non va</b> a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	2'895.00
Apprendista AFC che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio, <b>va</b> a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	2'090.00
Giovane lavoratore CFP I° anno	3'904.00
Giovane lavoratore CFP II° anno	4'126.00
Giovane lavoratore CFP III° anno	4'346.00
Apprendista CFP I° anno	700.00
Apprendista CFP II° anno	900.00
Apprendista CFP che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinio	1'400.00
Apprendista CFP che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno ( <b>non va</b> a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	2'400.00
Apprendista CFP che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio, <b>va</b> a scuola e/o frequenta i corsi d'introduzione)	1'700.00

3. **Congedo paternità (art. 26 cpv. 1 lett. d CCL)**

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che in caso di nascita di un figlio il **congedo paternità** è passato da 2 a 10 giorni.

Le parti contraenti hanno pure stabilito che queste **giornate di congedo** sono **indennizzate dal datore di lavoro** nella misura del **100%**.

4. **Assicurazione malattia (art. 29 cpv. 3 CCL)**

Attiriamo pure la vostra attenzione alla modifica apportata al capoverso 3 dell'art. 29 CCL, più precisamente a quello che concerne il periodo d'attesa: **non sono ammessi giorni di carenza, fa eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella medesima azienda**. Al datore di lavoro è concesso di concludere un contratto assicurativo con un periodo di differimento di 30 giorni al massimo per la fornitura delle prestazioni. Durante questo periodo il datore di lavoro deve pagare il 90% del salario assicurato ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. d).

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, vi porgiamo cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale  
nel ramo della pittura**

**F. Betrisey**  
*Presidente*

**P. Locatelli**  
*Vicepresidente*